



COMUNE DI VAILATE

Provincia di Cremona

Deliberazione n. 53

Adunanza del 16/12/2025

Codice Ente: 10815 4 Vailate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione Ordinaria – Prima convocazione – seduta Pubblica

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - ANNO 2026 -
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE**

L'anno **duemilaventicinque** addì **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1.Trevisan Andrea Guglielmo	Presente
2.Cerri Franco	Presente
3.Iannaccone Angela	Presente
4.Doneda Maria Angela	Assente
5.Porcellini Dario	Presente
6.Cremona Fabio	Assente
7.Bonafè Barbara	Presente
8.Barbieri Federica Agostina	Presente
9.Mauro Andrea	Presente
10.Cofferati Pierangelo Giacomo	Presente
11.De Berardinis Armando	Presente
12.Stombelli Pier Mauro	Presente
13.Aiolfi Luciano Mario	Presente

PRESENTI : 11

ASSENTI : 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Massimo Liverani Minzoni, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Trevisan Andrea Guglielmo nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato

Udito il **Sindaco-Presidente Andrea Guglielmo Trevisan**, che illustra e comunica quanto segue:

“Precisando che l’aliquota non è cambiata, così come anche le esenzioni. L’aliquota IRPEF per l’anno 2026 rimane invariata rispetto al 2025, anno in cui erano stati unificati gli scaglioni centrali, con la conseguente parificazione dell’aliquota allo 0,46 per cento. Il gettito è stimato sulla base dei redditi riferiti all’anno 2022, che risentono ancora degli effetti del periodo Covid ma rappresentano l’ultimo dato ufficiale disponibile presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Su questa base, il gettito potenziale si colloca in un intervallo compreso tra i 300.000 e i 370.000 euro.

In bilancio è stata prudenzialmente iscritta una previsione di 360.000 euro, tenendo conto delle stime del Ministero dell’Interno basate sui redditi 2023, che evidenziano un incremento superiore al 6 per cento rispetto al 2022, e adeguando di conseguenza la previsione di gettito.

La serie storica evidenzia che a parte l’aumento delle aliquote del 2022 non ci sono stati aumenti negli ultimi anni. Le aliquote dell’anno scorso sono quindi confermate sui 3 scaglioni: 4,3 per mille fino a 28000 euro, 4,6 per mille fino a 50000 e 4,8 oltre i 50000 euro di Reddito imponibile.”

Il Consigliere Pierangelo Giacomo Cofferati dichiara di approvare la conferma dell’aliquota delle esenzioni.

Visti:

- l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l’art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell’aliquota di

compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro.

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita: *“ Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024*

modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023”.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 16 dicembre 2024, con la quale venivano stabilite per l'anno 2025 le seguenti aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF:

fascia €		aliquota- per mille
0,00	28.000,00	4,3
28.000,00	50.000,00	4,6
> 50.000,00		4,8
fascia esenzione € 15.000,00		

e la previsione che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 15.000,00;

Ritenuto, quindi, confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in tre scaglioni di reddito come sopra evidenziato;

Visti:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

Visti l’art. 1, commi da 750 a 752 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recitano:

«750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l’anno 2025 modificano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote

dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento».

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2026-2028 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 21 ottobre 2025;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il visto del Responsabile del procedimento;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, rilasciato con verbali n. 45 e 46 del 29 novembre 2025, espressi favorevolmente rispettivamente per il Documento unico di programmazione ed il bilancio di previsione relativi al triennio 2026/2028, documenti che contengono la conferma delle aliquote e della fascia di esenzione, immutati rispetto all'esercizio 2025;

I Consiglieri Comunali con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, hanno dato il seguente esito:

- Consiglieri presenti: N. 11 (undici);
- Consiglieri votanti: N. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti: N.0 (zero);

- Voti favorevoli: N.11 (undici);
- Voti contrari: N. 0 (zero);

DELIBERA

1. di confermare le aliquote dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche-IRPEF per l'anno 2026 come segue:

fascia €		aliquota- per mille
0,00	28.000,00	4,3
28.000,00	50.000,00	4,6
> 50.000,00		4,8
fascia esenzione € 15.000,00		

confermando inoltre la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata

applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

2. di dare atto che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026 del triennio 2026/2028;
3. copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente, che evidenzia l'urgenza di provvedere;

Con votazione separata, con il seguente esito:

- Consiglieri presenti: N. 11 (undici);
- Consiglieri votanti: N. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti: N.0 (zero);

- Voti favorevoli: N.11 (undici);
- Voti contrari: N. 0 (zero);

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato Presidente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Segretario



Pareri

COMUNE DI VAILATE

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 58**

Ufficio Proponente: **Ufficio Economato - Tributi - Fatturazione**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - ANNO 2026 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Economato - Tributi - Fatturazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 10/12/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Nadia Fontana

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 10/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Nadia Fontana

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
TREVISAN ANDREA GUGLIELMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMO LIVERANI MINZONI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vailate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Liverani Minzoni Massimo in data 05/01/2026
Trevisan Andrea Guglielmo in data 05/01/2026



COMUNE DI VAILATE

Provincia Cremona

SETTORE 3: FINANZIARIO

DELIBERA N. 53 del 16/12/2025

OGGETTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - ANNO 2026 - DETERMINAZIONE
: ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 05/01/2026 al 20/01/2026 ed è divenuta esecutiva il 16/12/2025.

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Liverani Minzoni

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vailate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Liverani Minzoni Massimo in data 22/01/2026